



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel 040 377 4058 fax 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 551

ALP.10 - UD/AIA/18

D.Lgs. n. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione di una discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I, sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), località Mus.

Società GESTECO S.P.A..

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n.502 "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n.266/Pres "Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 7 settembre 1987, n.30 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Vista la delibera della Giunta della Provincia di Udine n. 93 del 10/03/2006, come rettificata con la delibera della Giunta della provincia di Udine n. 44 del 12/03/2007, con la quale è stato approvato il progetto in variante di completamento e ricomposizione ambientale del sito, il piano di adeguamento di cui al decreto legislativo 36/2003, la realizzazione dei lavori di discarica di 2^a categoria, tipo B, sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), località Mus, della Società GESTECO S.P.A.;

Preso Atto che il decreto legislativo 36/2003 costituisce, relativamente alle discariche, linee guida per le migliori tecniche disponibili, e che pertanto, ai sensi del decreto legislativo 59/2005, art. 4, comma 4, si considerano soddisfatti, per tali impianti, i requisiti tecnici del decreto stesso, qualora vengano rispettati i requisiti tecnici di cui al succitato decreto legislativo 36/2003;

Ricordato che con sentenza n. 136 reg. sent. 2007, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso n. 483/2006 presentato da Gesteco S.P.A. contro la Provincia di Udine per l'annullamento della deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 93 del 10 marzo 2006, nella parte in cui dispone che "il presente provvedimento non costituisce autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 59/2005";

Considerato che in vigenza dell'atto provinciale, vigenza confermata dalla sentenza in oggetto limitatamente alla parte dell'atto che non costituisce autorizzazione integrata ambientale, il rilascio di quest'ultima, in assenza di un atto di rinnovo del procedimento da parte dell'organo provinciale, non può che essere subordinato alla conclusione dello specifico procedimento previsto dal decreto legislativo 59/2005;

Vista la domanda dd. 09/10/2006, con la quale la Società GESTECO S.P.A. con sede legale in Comune di POVOLETTO (UD), via Pramollo, 6, fraz. Grion del Torre, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della citata discarica, che rientra tra le attività di cui al punto 5.4 dell'Allegato I del decreto legislativo stesso, sita in Comune di CIVIDALE DEL FRIULI (UD), località Mus;

Vista la nota prot. n. ALP.10-33032-UD/AIA/18 dd. 20/10/2006, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

Vista la nota prot. n. ALP.10-33034-UD/AIA/18 dd. 20/10/2006, con la quale è stata trasmessa al Comune di Cividale del Friuli, alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali e all'A.R.P.A. FVG la succitata domanda corredata dalla documentazione progettuale presentata;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano "Il Gazzettino" del 1/11/2006 dell'annuncio previsto all'art. 5, comma 7 del decreto legislativo 59/2005;

Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra;

Viste le note prot. n. 2006/88148 dd. 27/11/2006 e prot. n. 40905 dd. 04/12/2006, con le quali rispettivamente la Provincia di Udine e il Comune di Cividale del Friuli (UD), hanno chiesto all'Amministrazione regionale integrazioni alla suddetta documentazione;

Vista la nota prot.n. ALP.10-40675-UD/AIA/18 dd. 14/12/2006, con la quale la Regione ha inoltrato alla Società le citate richieste integrative, e ha fissato, per la risposta, il termine di sessanta giorni dal ricevimento della nota stessa;

Preso Atto che la Società ha inviato, nei termini, l'ulteriore documentazione richiesta dal Comune di Cividale del Friuli (UD) e dalla Provincia di Udine;

Vista la nota prot. n. ALP.10-2160-UD/AIA/18 dd. 19/01/2007, con la quale la Regione ha trasmesso al Comune di Cividale del Friuli (UD), dalla Provincia di Udine e all'A.R.P.A. FVG, le integrazioni fornite dalla Società;

Vista la nota prot. n. ALP.10-7618-UD/AIA/18 dd. 28/02/2007, con la quale la Regione ha trasmesso all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", copia di tutta la documentazione già trasmessa ai suddetti Enti;

Visto il Verbale della Conferenza dei servizi svoltasi in data 10/09/2007, dal quale risulta che:

- la Provincia di Udine deposita il parere di competenza contenente alcune prescrizioni da inserire nella relazione istruttoria predisposta dalla Regione per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e chiede l'inserimento, nella relazione medesima, della seguente ulteriore prescrizione: "la Società dovrà adottare ogni precauzione volta ad evitare eventuali trascinalamenti, al di fuori dell'area di conferimento, di elementi residuali derivanti dall'attività di gestione rifiuti in occasione di eventi meteorici";

- il Comune di Cividale del Friuli (UD), deposita copia della delibera comunale n. 350 del 30/11/2005, con la quale veniva espresso parere contrario al "Progetto in variante di completamento e ricomposizione ambientale del sito della discarica di 2^ categoria, tipo B, sita nel comune in località Mus, della Società GESTECO S.P.A.;

- la Relazione istruttoria presentata dalla Regione è stata valutata dalla Provincia e dall'A.R.P.A., modificata ed integrata secondo le indicazioni degli Enti medesimi e sottoscritta dagli stessi;

Rilevato che, ai sensi della L.R. n. 7/2000, art. 22 quarter, comma 1, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni convocate alla Conferenza dei

servizi, deve essere manifestato in tale sede, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso;

Rilevato inoltre che, ai sensi della L.R. n. 7/2000, art. 22 quarter, comma 3, qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organici collegiali esecutivi degli Enti territoriali precedenti;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 3296 del 28/12/2007, con la quale:

- è stata adottata, in esito alla Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di autorizzazione integrata ambientale riguardante la gestione della discarica sita nel Comune di CIVIDALE DEL FRIULI (UD), località Mus, da parte della Società GESTECO S.P.A., la determinazione conclusiva favorevole, come riportata nella relazione istruttoria sottoscritta nella seduta di data 10/09/2007;

- è stata demandata, al responsabile del procedimento di AIA sopra menzionato, l'assunzione del provvedimento finale, conformemente alla citata determinazione;

Atteso che l'ispezione ai sensi dell'art.9, comma 2 del decreto legislativo 36/2003 effettuata dalla Regione come da verbale redatto in data 10/04/2008, si è conclusa con esito positivo;

Ricordato che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 59/2005, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo;

Ricordato che ai sensi dell'art. 5, comma 11, del decreto legislativo 59/2005, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio del presente decreto, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo medesimo;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera e), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 95, dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1348 del 15 giugno 2006, che costituisce parte integrante della stessa, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" il quale, tra l'altro, al punto 1, lettera c), prevede che il Servizio tutela da inquinamento

atmosferico, acustico e ambientale cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I del decreto legislativo stesso, sita in Comune di CIVIDALE DEL FRIULI (UD), località Mus, da parte della Società GESTECO S.P.A. con sede legale in Comune di POVOLETTO (UD), via Pramollo, 6, fraz. Grion del Torre.

Art. 2 - La presente autorizzazione recepisce ed integra a tutti gli effetti i contenuti del seguente provvedimento:

- delibera della Giunta della provincia di Udine n. 93 del 10/03/2006, come rettificata con la delibera della Giunta della provincia di Udine n. 44 del 12/03/2007.

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione, è fissata in 5 (cinque) anni dalla data del presente decreto. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - Entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la Società presta, a favore della Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., una garanzia finanziaria del **valore complessivo di euro 3.524.470,00 (tre milioni cinquecentoventiquattromilaquattrocentosettanta)**, per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura. La garanzia è trattenuta per due anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003.

Art. 5 - La gestione dell'impianto è subordinata all'accettazione, da parte della Regione, della garanzia finanziaria di cui all'articolo 4, che viene comunicata tempestivamente alla Società.

Art. 6 - La Società deve comunicare al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale e alla Provincia di Udine l'inizio delle attività di conferimento dei rifiuti in discarica.

Art. 7 - All'impianto deve essere preposto un responsabile della gestione abilitato ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30/1987. Il nominativo del responsabile della gestione deve essere comunicato al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, alla Provincia di Udine, al Comune di Udine, all'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", ai sensi del citato art. 29 con le procedure di cui all'art. 21 del D.P.Reg n. 502/91;

Art. 8 - Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.Reg 266/Pres del 11/08/2005, le

garanzie finanziarie prestate, ai sensi di quanto disposto ai commi 1 bis e 1 ter, devono coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero delle aree.

Art. 9 - La Società rispetta le prescrizioni specificate **nell'allegato A** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e di controllo indicato **nell'allegato B** al decreto stesso.

Art. 10 - Ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 36/2003, la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che la Regione ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni inviate dal gestore ed ha comunicato alla Società l'approvazione della chiusura della discarica.

Art. 11 - Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica:

- a) è prestata dalla Società, a favore della Regione, ad avvenuta comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003, anche secondo piani quinquennali rinnovabili ad ogni scadenza;
- b) è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003 e comunque fino a che la Regione accerti che la discarica non comporta rischi per l'ambiente e per la salute.

Art. 12 - Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente autorizzazione tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 13 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 59/2005.

Art. 14 - La Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 15 - L'ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore, degli obblighi di comunicazione.

Art. 16 - L'ARPA comunica al citato Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 59/2005, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 17 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 59/2005, comunica, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'Amministrazione regionale.

Art. 18 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 59/2005, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo medesimo.

Art. 19 - Ai sensi dell'articolo 6, comma 24, della legge regionale 2/2006, la Società provvede, ad avvenuta entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 59/2005, a versare la tariffa relativa alle spese per le attività istruttorie e di controllo, a pena di revoca della presente autorizzazione.

Art. 20 - Al fine della consultazione del pubblico, i documenti, gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione ed i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, sito in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **21 APR. 2008**



ALLEGATO A



1) il volume autorizzato totale della discarica è: 223.500 m³. Il volume residuo è pari a 105.168 m³, per un volume utile della discarica al netto della copertura giornaliera e conteggiati i cedimenti pari a 101.100 m³.

2) E' autorizzato lo smaltimento dei seguenti codici CER:

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri diversi da quelli delle voci 01 05 05* e 01 05 06*

06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 16 ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315*

06 05 fanghi dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 03 fanghi dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 06 05 02*

07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei prodotti chimici organici di base

07 01 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 01 11*

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 12 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 02 11*

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11*

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 07 07 11*

08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e dalla rimozione di pitture e vernici

08 01 12 pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 11*

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici diverse da quelle di cui al punto 08 01 13*

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17*

08 02 rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14*

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14*

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16*

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05*, 10 01 17* e 10 01 18*

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*

10 01 25 rifiuti dall'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07*

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11*

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui al punto 10 02 13*

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08*

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09*

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 09 altre scorie

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17*

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03 scorie di fusione

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05*

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07*

10 09 12 altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11*

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione

10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05*

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07*

10 10 12 altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11*

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09*

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19*

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, trattati, mattoni mattonelle e materiali da costruzione

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09*

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05*

12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14*

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20*

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (esclusi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*

16 08 catalizzatori esauriti

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*

- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01*
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05*
- 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**
- 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*
- 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*
- 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11*
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13*
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17*
- 19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*
- 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati**
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06*
- 19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione**
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*
- 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 04 fluff - frazione Leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*
- 19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05*
- 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pallet) non specificati altrimenti**
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*
- 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*

3) La Società dovrà comunicare a Provincia, A.R.P.A. - F.V.G. (Dipartimento Provinciale di Udine), Comune e A.S.S. territorialmente competenti e al collaudatore nella persona dell'ing. Canali la data di inizio e ultimazione dei lavori di completamento delle opere che dal certificato di collaudo non risultano essere state realizzate, consistenti nel completamento dell'argine di confinamento della discarica (lato nord), nella realizzazione della recinzione perimetrale a ridosso dell'argine, nell'estensione della barriera perimetrale arborea all'intero lato est e lungo i lati ovest e sud, nonché nella posa dello strato impermeabilizzante di argilla sulle scarpate della discarica;

- 4) La Società dovrà garantire che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
- 5) La coltivazione dovrà procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo delle zone esaurite della discarica, la cui sistemazione dovrà avvenire entro 6 mesi dall'esaurimento;
- 6) E' fatto obbligo di minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione;
- 7) Con riferimento all'elenco dei rifiuti autorizzati:
- a) è vietato lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio non precedentemente trattati o altrimenti recuperabili, anche se compresi nell'elenco, qualora provenienti da raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 226, co. 1 del 00152/2006 e del Piano Regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio adottato con D.G.R. n. 3221 del 29.11.2004;
 - b) fino al 31.12.2007, salvo ulteriori proroghe di legge, i rifiuti dovranno rispettare i criteri di ammissibilità di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti del 27.07.1984. A far data dal 01.01.2007, è consentito lo smaltimento solo dopo trattamento, a norma dell'art. 2, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2003 e secondo le modalità e i criteri di ammissibilità previsti dal D.M. del 03.08.2005. Si precisa che la sola miscelazione e la sola diluizione dei rifiuti non ricadono nella definizione di trattamento di cui al citato art. 2 del D.Lgs. 36/2003 e che ai sensi dell'art. 6, co. 2 non è consentita la miscelazione o la diluizione dei rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 dello stesso decreto;
 - c) è consentita l'ammissione di un rifiuto con codice CER relativo a miscugli solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari (caratterizzazione) che debbono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione. Fra i rifiuti originari, poi miscelati, non ci dovranno essere rifiuti costituiti da ulteriori miscugli o nel caso anche di questi dovranno essere specificati i codici di origine che dovranno comunque essere fra quelli autorizzati in discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa. Tali obblighi si applicano sia ai rifiuti che provengono direttamente dal produttore in senso stretto, sia a quelli che abbiano transitato attraverso impianti/fasi di deposito preliminare, riduzione volumetrica, miscelazione e cernita;
- 8) la Società dovrà dare esecuzione a quanto previsto nel piano di gestione contenuto nel piano di adeguamento;
- 9) Per quanto riguarda le operazioni di gestione:
- a) il gestore dovrà eseguire di interventi periodici per impedire la proliferazione di ratti e insetti, la dispersione di polveri, il pericolo di incendi;
 - b) l'avanzamento dovrà avvenire per strati omogenei, con fronti stabili;
 - c) la ricopertura giornaliera dei rifiuti dovrà avvenire con materiale di idoneo spessore e caratteristiche, in modo da limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori;
 - d) il gestore dovrà accertare la natura dei rifiuti prima dello scarico;
 - e) è vietata la cernita manuale e bruciatura.
- 10) Per quanto riguarda la chiusura e il ripristino dell'area di discarica:
- a) il gestore dovrà comunicare la data di fine conferimento dei rifiuti in discarica agli Enti: Regione, Provincia, Comune di Cividale del Friuli, A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" e Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A. Successivamente a questa comunicazione, il ripristino di eventuali avvallamenti non potrà essere effettuato con l'impiego di rifiuti;
 - b) al termine del conferimento dei rifiuti, il gestore dovrà provvedere alla copertura provvisoria delle aree esaurite con teli impermeabili;
 - c) la copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica;
 - d) la realizzazione della copertura definitiva deve avere inizio entro 12 mesi dalla data di fine conferimento dei rifiuti in discarica e terminare entro 12 mesi dal suo inizio. In

questa fase, dovrà esser completato il ripristino dell'area adiacente a quella di discarica, in conformità al progetto approvato, presentato al Comune ai sensi del p.to 10.7) dell'art. 10) della deliberazione della giunta provinciale n° 93 del 10 marzo 2006;

11) Per quanto riguarda la post-gestione, la durata è fissata, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, in almeno 30 anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003 e comunque fino a che la Regione accerti che la discarica non comporta rischi per l'ambiente e per la salute. Durante tale fase, devono essere messi in atto gli interventi previsti dal documento "Piano di gestione in fase post-operativa", in modo tale da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti. Solo al suo termine la Società potrà provvedere allo smantellamento della recinzione perimetrale, dell'area servizi e delle opere accessorie.

12) La Società dovrà provvedere al ripristino ambientale secondo quanto approvato nell'allegato B della deliberazione della giunta provinciale n° 93 del 10 marzo 2006 con le seguenti limitazioni:

- a) le specie di piante autoctone, arboree e arbustive, prescelte per la ricostituzione della copertura vegetale devono essere adatte alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo e con apparato radicale ipogeo tale da non intaccare, in alcun modo, gli strati della copertura superficiale sottostanti a quello vegetale;
- b) l'area sarà destinata a verde prativo e arbustivo e non potrà, in alcun caso, essere interessata da coltivazioni agricole per il consumo umano, né diretto né indiretto (es. foraggio bestiame);

13) la Società dovrà trasmettere, con frequenza semestrale, la relazione prevista all'art. 10, co.2, lett. l) del D.Lgs. 36/2003 e al p.to 1 dell'All. 2, contenente, oltre a quanto richiesto all'art. 6 della deliberazione della giunta provinciale n° 93 del 10 marzo 2006, le seguenti informazioni: tipologie e quantitativi di rifiuti smaltiti, volumetrie disponibili, quantitativi di percolato asportato unitamente ai dati pluviometrici registrati, quantitativi di biogas captato, rilievo della morfologia della discarica al fine della verifica delle quote raggiunte, risultati del programma di sorveglianza e controlli effettuati, programma dettagliato delle operazioni di ricopertura e recupero finale a garanzia del raggiungimento delle quote previste ad assestamenti avvenuti, indicazione delle aree di coltivazione e in generale tutti i principali dati significativi inerenti l'attività di discarica;

14) la Società dovrà adottare ogni precauzione volta ad evitare eventuali trascinamenti, al di fuori dell'area di conferimento, di elementi residuali derivanti dall'attività di gestione rifiuti in occasione di eventi meteorici.



ALLEGATO B



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni devono essere sottoscritti da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, a disposizione delle Autorità di controllo.

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG-Dipartimento provinciale di Udine con cadenza semestrale – in forma di Relazione riassuntiva, contenente i dati in rilievo puntuale ed in forma aggregata. Con cadenza annuale deve inoltre essere inviata una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.lgs n.59/2005, il gestore trasmette alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

2. RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	<ul style="list-style-type: none">GESTECO spa	Trangoni Daniele
Società terze contraenti	<ul style="list-style-type: none">Ditte esterne specializzata per effettuare i campionamenti e le analisi	Laboratorio qualificato
Autorità competente	<ul style="list-style-type: none">Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	<ul style="list-style-type: none">Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Dipartimento Provinciale di Udine

3. ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

3.1. PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati i parametri da analizzare e le relative frequenze di due punti di campionamento da localizzare in conformità all'allegato 2 del D.Lgs. 36/03 lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

	1	2	Modalità di controllo		Metodi
			Gestione operativa	Gestione post operativa	
Metano (CH4)	X	X	Mensile	Mensile	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc
Biossido di carbonio (CO2)	X	X	Mensile	Mensile	
Ammoniaca (NH3)	X	X	Mensile	Semestrale	
Ossigeno (O2)	X	X	Mensile	Mensile	
Idrogeno (H2)	X	X	Mensile	Semestrale	
Acido solforico (H2S)	X	X	Mensile	Semestrale	
Poiveri totali	X	X	Mensile	Semestrale	
Mercaptani	X	X	Mensile	Semestrale	
Composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti	X	X	Mensile	Semestrale	

Nella tabella 3 vengono specificati i parametri meteo climatici rilevati su supporto informatico mediante una centralina posizionata sopra gli uffici.

Tab. 3 – Dati meteoroclimatici

Parametri	Frequenza	
	Gestione operativa	Gestione post operativa
Precipitazioni	giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili
Evaporazione	giornaliera	
Temperatura minima, massima, 14 h CET	giornaliera	Media mensile
Umidità atmosferica (14 h CET)	giornaliera	
Direzione e velocità del vento	giornaliera	Non richiesta

Acqua

Monitoraggio acque sotterranee.

Si riportano nelle tabelle 4 e 5 l'ubicazione dei pozzi per i punti di campionamento delle acque sotterranee, i parametri da monitorare e la relativa frequenza d'analisi.

Tab. 4 – Piezometri

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate Gauss - Boaga		Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)	Profondità del piezometro (m)	Profondità dei filtri (m)
		E	N			
n. 1	Valle	2397593	5102150	57	70	37-67
n. 2	Valle	2397655	5102131	58	70	32-62

n. 3	Monte	2397730	5102116	58	70	37-67
n. 4	Monte	2397772	5102567	57	70	37-67
n. 5	Valle	2397644	5102263	56	70	38-68
n. 6	Valle	2397695	5102384	60	70	35-70

Tab. 5 – Misure piezometriche qualitative

Parametri misurati	Frequenza		Piezometri dove devono essere effettuate le misurazioni	Metodiche
	Gestione operativa	Gestione post operativa		
pH	Trimestrale	Semestrale	Tutti i 6 piezometri di cui alla tabella 4)	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, Iso, ASTM, etc.
Temperatura	Trimestrale	Semestrale		
Conducibilità elettrica	Trimestrale	Semestrale		
Ossidabilità Kubel	Trimestrale	Semestrale		
BOD5	Annuale	Annuale		
TOC	Annuale	Annuale		
Ca, Na, K	Trimestrale	Annuale		
Cloruri	Trimestrale	Semestrale		
Solfati	Trimestrale	Semestrale		
Fluoruri	Annuale	Annuale		
IPA	Annuale	Annuale		
Fe, Mn	Trimestrale	Semestrale		
As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn	Trimestrale	Annuale		
Cianuri	Annuale	Annuale		
Azoto ammoniacale, nitroso, nitrico	Trimestrale	Semestrale		
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)	Annuale	Annuale		
Fenoli	Annuale	Annuale		
Pesticidi fosforati e totali	Annuale	Annuale		
Solventi organici aromatici	Annuale	Annuale		
Solventi organici azotati	Annuale	Annuale		
Solventi clorurati	Annuale	Annuale		
Ossigeno disciolto (in mg/l e % di saturazione)	Trimestrale	Semestrale		
Potenziale redox	Trimestrale	Semestrale		
Livello piezometrico	Mensile	Semestrale		

In conformità a quanto indicato al punto 2) dell'allegato "E" della Delibera Provinciale 93/06, qualora durante le fasi di esercizio o di post esercizio della discarica si rilevassero concentrazioni dei parametri superiori ai valori di guardia riportati nella tabella 6 la Ditta dovrà provvedere al monitoraggio con frequenza settimanale e contestualmente dare comunicazione ad ARPA secondo la procedura riportata di seguito.

I valori di guardia potranno essere aggiornati annualmente da ARPA FVG analizzando i dati ottenuti nel periodo precedente.

Tab. 6 – Valori di guardia

Parametro	Unità di misura	Valore di guardia
pH	--	< 7
Ossigeno disciolto	% di saturazione	50 % di saturazione
Conducibilità elettrica	micro S/cm	780
Cloruri	mg/l	15
Ammoniaca	mg/l	0,5
Sodio	mg/l	14
Potassio	mg/l	9
Ferro	micro g/l	100
Manganese	micro g/l	25
Cadmio	micro g/l	3
Piombo	micro g/l	5
Arsenico	micro g/l	5

Procedura da applicare in caso di superamento dei valori di guardia.

- Superamento dei valori di guardia di un solo parametro:
 - a. Ripetizione del campionamento per verificare nuovamente il parametro che supera il valore di guardia;
 - b. Comunicazione all'ARPA qualora si confermi il superamento.

- Superamento dei valori di guardia di due parametri:
 - a. Ripetizione del campionamento di tutti i parametri in accordo con ARPA;
 - b. Comunicazione all'ARPA qualora si confermi il superamento dei due parametri contemporaneamente;
 - c. Controllo del percolato;
 - d. Monitoraggio con frequenza settimanale su parametri che verranno concordati con ARPA.

Percolato

Con cadenza trimestrale nella fase della gestione operativa e semestrale nella fase della gestione post operativa, devono essere eseguite analisi del percolato al fine di controllarne la composizione.


I parametri da esaminare sono: pH, residuo 105, temperatura, odore, cadmio, piombo, rame solubile, cromo totale, arsenico, azoto ammoniacale, cloruri, COD.

La lista sopra citata potrà essere integrata sulla base delle tipologie di rifiuti smaltiti negli anni, previa consultazione dell'ARPA FVG.

La produzione di percolato dovrà essere commisurata all'entità delle precipitazioni meteoriche mediante opportune tabelle di correlazione, aggiornate settimanalmente nella fase della gestione operativa e semestralmente nella fase della gestione post operativa.

Rifiuti

Le tabelle 7 e 8 contengono rispettivamente gli elenchi dei rifiuti in ingresso (rifiuti ammessi in discarica) ed in uscita e l'indicazione dei controlli da effettuare.



Tab. 7 – Controllo rifiuti in ingresso.

Rifiuti controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
010413	Visivo e strumentale in conformità al DM 3 agosto 2005 e secondo sistema di qualità	Ad ogni ingresso	Sistema informatico
010504			
010507			
010508			
060316			
060503			
070112			
070212			
070312			
070612			
070712			
080112			
080114			
080118			
080201			
080315			
100101			
100102			
100115			
100117			
100119			
100121			
100125			
100126			
100208			
100212			
100214			
100215			
100501			
100509			
100601			
100610			
100809			
100818			
100903			
100906			
100908			
100912			
101003			
101006			
101008			
101012			
101110			
101120			
101205			
101213			
110110			
110206			
120115			
120121			
150105			
150106			

160304			
160803			
161102			
161104			
161106			
170302			
170504			
170508			
190112			
190114			
190118			
190203			
190206			
190305			
190307			
190401			
190802			
190814			
190901			
190902			
190903			
190904			
190905			
190906			
191002			
191004			
191106			
191204			
191209			
191212			
191302			
191304			
191306			

Tab. 8 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
190703	Smaltimento	Strumentale	Trimestrale	Sistema informatico



3.2 GESTIONE DELL'IMPIANTO

Morfologia della discarica

In tabella 9 vengono riportati i controlli topografici dell'area.

Tab. 9 – Controlli topografici.

Controlli	Frequenza misure gestione operativa	Frequenza misure gestione post operativa
Struttura e composizione discarica	Semestrale	--
Comportamento d'assestamento del corpo della discarica	Semestrale	Semestrale per i primi tre anni quindi annuale

Controllo e manutenzione

La tabella 10 riassume gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare nell'area della discarica.

Tab. 10– Interventi di manutenzione ordinaria

Parti interessate dall'intervento	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità registrazione dei controlli
Cancelli e recinzioni	Verifica ed eventuale ripristino di parti danneggiate	Mensile	Supporto informatico
Pulizia zona di pre stoccaggio rifiuti	Pulizia e disinfezione delle aree	Mensile	Supporto informatico
Pulizia dei macchinari	Pulizia e disinfezione di tutte le parti che sono entrate in contatto con i rifiuti	Mensile	Supporto informatico
Sistemazione viaria interna	Ripristino complanarità superficie viaria e all'occorrenza dello strato superficiale	Annuale	Supporto informatico
Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche	Pulizia dei pozzetti e delle caditoie posizionati nei piazzali	Semestrale	Supporto informatico
	Verifica di franamenti delle scarpate e/o occlusioni che pregiudichino il libero deflusso delle acque del fosso superficiale	Mensile	
	Controllo dei pozzi perdenti con eventuale rimozione di accumuli di materiale inerte sul fondo degli stessi	Annuale	
Rete di drenaggio del percolato	Saranno eseguite ispezioni all'interno dei pozzi di raccolta, sugli apparecchi di sollevamento e sostegno delle pompe e se necessario verifiche con telecamera delle tubazioni	Settimanale	Supporto informatico
Rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas	Verifica condensa all'interno delle tubazioni	Settimanale	Supporto informatico
	Verifica dell'integrità delle pendenze delle tubazioni di adduzione	Mensile	
	Integrità delle testa-pozzo	Semestrale	
	Controllo delle apparecchiature elettromeccaniche	Demandata ai fornitori dell'apparecchiatura	



Pozzi piezometrici e relativa apparecchiatura	Verifica della funzionalità dei pozzi controllando e misurando che la portata della pompa immersa sia pari a quella iniziale	Annuale	Supporto informatico
	Verifica della funzionalità delle pompe	Demandata ai fornitori delle apparecchiature	

La tabella 11 evidenzia i controlli da effettuare sui punti critici dell'impianto IPPC.

Tab. 11- *Punti critici dell'impianto IPPC*

Punti critici	Parametri		Perdite	
	Modalità	Frequenza dei controlli	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impermeabilizzazione principale	Verifica visiva all'interno dei pozzi spia	Giornaliera	Percolato	Supporto informatico
Vasca percolato	Segnalazione dalla rete spia	In continuo	Percolato	Supporto informatico

4. ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Per ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e art. 11 del D. Lgs. 59/05, la ditta dovrà comunicare ad ARPA-Dipartimento Provinciale di Udine, almeno 15 giorni prima, l'inizio delle misurazioni in regime di autocontrollo prevista dall'AIA sulla qualità dell'aria, acque sotterranee e percolato e il nominativo del laboratorio qualificato individuato dalla Ditta. Per le misurazioni con frequenza inferiore al semestre, la comunicazione di cui sopra va fatta solo semestralmente. L'ARPA si riserva di presenziare agli autocontrolli ovvero ad effettuarne in proprio di sua iniziativa secondo frequenze e modalità contenute nella tabella 12.

Tab. 12 – *Attività previste a carico dell'ARPA FVG*

Tipologia di intervento	Frequenza	Modalità
Controllo delle acque sotterranee e del percolato	Almeno annuale	Verifica delle modalità con cui vengono effettuati gli autocontrolli ovvero verifica tramite campionamenti ed analisi di iniziativa ARPA, secondo i propri programmi di lavoro, con riserva di effettuare analisi anche su parametri diversi da quelli degli autocontrolli
Controllo della qualità dell'aria	Almeno annuale	Verifica delle modalità con cui vengono effettuati gli autocontrolli ovvero verifica tramite campionamenti ed analisi di iniziativa ARPA, secondo i propri programmi di lavoro, con riserva di effettuare analisi anche su parametri diversi da quelli degli autocontrolli
Controllo della gestione dei rifiuti	Almeno annuale	Verifica dell' idoneità della gestione dei rifiuti da parte della ditta
Visita ispettiva	Almeno annuale	Verifica della documentazione relativa agli interventi di controllo e manutenzione degli impianti in conformità alle condizioni dell'AIA.



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel 040 377 4058 fax 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1110

ALP.10 - UD/AIA/18

D.lgs. 36/2003 - D.lgs. 59/2005 - D.P.Reg. 11/08/2005 n. 0266/Pres.. Proroga del termine per la presentazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 4 del decreto n. 551/2008 e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto medesimo.

Società GESTECO S.p.A..

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres "Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 7 settembre 1987, n.30 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 551 del 21 aprile 2008, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 59/2005, a favore della Società GESTECO S.p.A. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via Pramollo, 6, fraz. Grions del Torre, l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I del decreto legislativo stesso, sita in Comune di Cividale del Friuli (UD), località Mus;

Atteso che la Società Gesteco S.p.A. ha ricevuto in data 28 aprile 2008 il suddetto

decreto di autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che all'articolo 4 del decreto n. 551/2008, viene disposto quanto segue:

"Entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la Società presta, a favore della Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., una garanzia finanziaria del **valore complessivo di euro 3.524.470,00 (tremilionicinquecentoventiquattromilaquattrocentosettanta)**, per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura. La garanzia è trattenuta per due anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003.";

Considerato che all'articolo 7 del citato decreto n. 551/2008 è prescritto che:

"all'impianto deve essere preposto un responsabile della gestione abilitato ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 30/1987. Il nominativo del responsabile della gestione deve essere comunicato al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, alla Provincia di Udine, al Comune di Udine, all'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", ai sensi del citato articolo 29 con le procedure di cui all'art. 21 del D.P.Reg n. 502/91.";

Vista la nota prot. n. 88/NOR/08/GL/vl del 26 giugno 2008, con la quale la Società Gesteco S.p.A. ha chiesto al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici della Regione, la concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni rispetto al termine fissato dall'articolo 4 del citato decreto 551/2008, per la presentazione della polizza fidejussoria adducendo, quale motivazione, le difficoltà riscontrate dalla compagnia assicuratrice nella stesura della polizza stessa;

Atteso che, con la medesima nota, la Società ha richiesto la modifica dell'articolo 7 del decreto n. 551/2008, in quanto con nota di data 5 agosto 1999 prot. n. 114/UT/99/GL/cc, la stessa aveva già comunicato la nomina del responsabile della gestione della discarica, nella persona del signor Trangoni Daniele, riconfermandone il nominativo in sede di presentazione della documentazione del collaudo e dell'esercizio della discarica stessa, con nota di data 30 luglio 2007, prot. 98/NOR/07/GL/vl;

Ritenuto di accogliere entrambe le richieste della Società Gesteco S.p.A.;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera e), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 95, dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1348 del 15 giugno 2006, che costituisce parte integrante della stessa, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" il quale, tra l'altro, al punto 1, lettera c), prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

Art. 1 - All'articolo 4 del decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 551 del 21 aprile 2008, citato in premesse, il termine per la presentazione della garanzia finanziaria del **valore complessivo di euro 3.524.470,00 (tremilionicinquecentoventiquattromilaquattrocentosettanta)**, per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura, è prorogato al **25 settembre 2008**.

Art. 2 - L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Il responsabile della gestione, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 30/1987, è il signor Trangoni Daniele."

Trieste, **4 LUG. 2008**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini